

fatto divieto di utilizzo dei corrispettivi di cui al comma 15 ai fini di investimento in titoli speculativi, azioni o strumenti finanziari derivati.

17. All'articolo 8 della l.r. 1/1986 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6:

1) dopo le parole: "acquisto di un terreno" sono inserite le seguenti: "o di un immobile";

2) le parole da: ", e si tratti" fino a: "o da eseguire" sono soppresse;

3) dopo le parole: "del valore del terreno" sono aggiunte le seguenti: "ulteriormente ridotto ad 1/3";

b) al comma 7 bis:

1) le parole: "al 45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'80 per cento";

2) le parole: "superi i" sono sostituite dalle parole "sviluppi più di";

3) dopo le parole: "450 metri cubi." sono aggiunte le seguenti: "La predetta riduzione si applica, altresì, a coloro che rientrano nell'ipotesi di cui al comma 6."

18. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 ter della l.r.1/1986 è aggiunto, il seguente:

"2 bis. Le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e regionale ad esclusione degli impianti di lavorazione, stoccaggio e trasformazione di rifiuti, impianti industriali di produzione energetica e cave da autorizzare, non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 4, ferme restando le ulteriori autorizzazioni richieste ai sensi della normativa vigente."

19. Il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 1/1986 è sostituito dal seguente:

"8. A richiesta dell'interessato il prezzo di alienazione può essere rateizzato in dieci annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente."

20. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 12 aprile 2007, n. 6 (Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico-ambientale e per il risanamento igienico-sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente il territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia), le disponibilità degli eventuali ribassi d'asta possono essere riprogrammate e destinate a nuove opere in deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge.

## Art. 18

### (Interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del regolamento di cui al comma 2, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, individua l'elenco dei terreni agricoli o a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, da locare con le modalità e le agevolazioni previste dall'articolo 66, commi 2 e 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di attuazione del presente articolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: